

COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E AREA PEDONALE URBANA (APU)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 09.06.2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 - Definizioni del nuovo presidio della ZTL: accessi e varchi.....	3
Art. 4 - ZTL: Individuazione e delimitazione	5
Art. 5. - Condizioni di accesso	8
Art. 6 - Tariffe	8
Art. 7 - Residenti.....	8
Art. 8 - Attività commerciali.....	9
Art. 9 - Ulteriori categorie autorizzabili;.....	10
Art. 10 - Casi eccezionali.....	10
Art. 11 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione (Pass)	11
Art. 12 - Utilizzo del Pass.....	11
Art. 13 - Furto e smarrimento del Pass.....	11
Art. 14 - Validità del pass.....	12
Art. 15 - Adempimenti a carico degli uffici preposti	12
Art. 16 - Attuazione del presente regolamento	12
Art. 17 - Rimando alle norme di legge.....	13

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'accesso, la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Comune di Iglesias definita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - *“area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli”*, e istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 21.06.2007 e ss.mm.ii. nell'area coincidente con il centro storico della città.

Art. 2 - Principi generali.

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle zone a traffico limitato definite dai varchi di accesso, nei limiti previsti dalla presente disciplina nonché dalle prescrizioni particolari eventualmente indicate nelle autorizzazioni stesse. Le autorizzazioni consentono la circolazione seguendo il percorso più breve all'interno della ZTL; possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle zone ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.

Art. 3 - Definizioni del nuovo presidio della ZTL: accessi e varchi.

L'accesso alle ZTL del Comune di Iglesias può avvenire attraverso specifici varchi che sono dotati di apparecchiature elettroniche per il controllo degli accessi approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli impianti per la rilevazione degli accessi sono 10 (dieci) di cui quattro nella zona a traffico limitato denominata “zona gialla”, e sei nella zona a traffico limitato denominata “zona rossa”.

I varchi sono riassunti nella seguente tabella:

Zona Gialla
Intersezione via Mazzini via Don Minzoni
Intersezione via Satta via Don Minzoni
Intersezione via Spano via Sassari
Intersezione via Del Giglio via Sassari
Zona Rossa
Intersezione via Cagliari via Eleonora

Intersezione via Matteotti via Gramsci
Intersezione via Azuni via Gramsci
Intersezione via Verdi piazza Collegio
Intersezione via Cagliari via Mercato Vecchio
Intersezione via Repubblica via XXVII marzo

In ogni varco d'accesso è installato il dispositivo per il controllo degli accessi, denominato "EnVES EVO 1812" della Società Engine S.r.l. di cui al Decreto Dirigenziale di omologazione prot. n. 270 del 26 luglio 2019 e Decreto Dirigenziale prot. n.371 dell'8 ottobre 2020. Il sistema di controllo dei varchi acquisisce da una telecamera di contesto le immagini di veicoli, motoveicoli e ciclomotori in transito e trasmette al sistema di controllo centrale luogo, tempo, identificazione (numero di targa) dei veicoli non autorizzati, nonché l'immagine relativa.

Il sistema di controllo installato consente una gestione dei dati sensibili e delle immagini relative alle violazioni perfettamente in osservanza delle prescrizioni della normativa sul rispetto della privacy.

Le immagini acquisite vengono custodite ed utilizzate dal Responsabile del Procedimento Sanzionatorio per le violazioni al C.d.S. nominato dal Dirigente/Comandante della Polizia Locale, tenuto conto delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.; sono inoltre osservate le modalità di utilizzazione degli impianti così come previsto dagli artt. 3,5, e 6 del citato D.P.R. 250/99.

Al fine di poter effettuare l'accesso alla ZTL in particolari situazioni di necessità, gli interessati possono rivolgersi al Comando Polizia Locale - Ufficio Viabilità componendo il numero 0781/274352, impresso sulla segnaletica di varco, per consentire a chiunque ne abbia necessità di ottenere informazioni, che potranno essere richieste anche tramite e-mail all' indirizzo: polizia.comando@comune.iglesias.ca.it.

La funzionalità del sistema di controllo, che opera in modalità automatica, sono in sintesi:

- il riconoscimento automatico, attraverso elaborazione digitale d' immagine e lettura della targa, dei soli veicoli in indebito accesso;
- la temporanea archiviazione elettronica delle elaborazioni digitali d' immagine, relativamente ai soli veicoli in indebito accesso, ai fini della

successiva contestazione d' infrazione, ai sensi dell'art. 385 del Regolamento di attuazione del C.d.S., gestito dal Corpo di Polizia Locale che effettuerà la validazione delle immagini.

Art. 4 - ZTL: Individuazione e delimitazione.

La Z.T.L. “zona rossa” “AREA PEDONALE URBANA APU” ha la seguente estensione geografica:

- Via Cagliari;
- Corso Matteotti;
- Via Azuni;
- Via Martini;
- Via Musio;
- Via Cavour;
- Piazza Martini;
- Piazza Lamarmora;
- Via Sarcidano;
- Piazza Pichi;
- Via Verdi;
- Vicolo Del Monte;
- Piazza Municipio;
- Vico Duomo;
- Vicolo Maccioni;
- Via XXVII Marzo;
- Via Cima;
- Vico Meli;

nelle sopra elencate vie sarà consentito il transito, dal lunedì alla domenica, nelle SOLE fasce orarie (orario estivo dal 15/06 al 31/10) 05:00/09:00 e 15:30/18:30 e (orario invernale dal 01/11 al 14/06) dalle 05:00 alle 20:00 per i veicoli autorizzati facenti parte delle seguenti categorie di utenti:

- residenti in Z.T.L.;
- corrieri per rifornimento negozi con limitazioni entro 3,5t;
- mezzi per l'igiene urbana;
- veicoli in utilizzo alle istituzioni ecclesiastiche e ai ministri di culto;

- veicoli dell'amministrazione comunale di Iglesias;
- TAXI e N.C.C.;
- Automezzi adibiti al trasporto e alla vendita di bombole di gas per uso residenziale;
- Veicoli delle attività produttive avente sede operativa in zona rossa;
- Trasporto valori

Per i veicoli non autorizzati è vietato l'accesso, il transito e la sosta nella "zona rossa" 7 giorni su 7, nell'orario dalle 0:00 alle 24:00.

Per i residenti in zona rossa è possibile richiedere un pass aggiuntivo per moto per il transito e la fermata.

La Z.T.L. "Zona gialla" ha la seguente estensione geografica:

- Via Pescivendoli;
- Via Vescovo Rolfi;
- via Sulis;
- via della Zecca;
- piazza Manzoni;
- via Angioy;
- via Amsicora;
- via della Decima;
- via delle Carceri;
- via Pullo;
- via Satta;
- via Mazzini;
- via del Giglio;
- via della Pace;
- via Spano;
- via Pisani;
- via Monastero;
- via Giordano;
- via Alghero;
- via Lanusei
- vico Torre;

- via Dritta;
- via delle Palme;
- via Pampino;
- via Tempio;
- via Nettuno;
- via Ozieri;
- via degli Orti;
- vico Stretto;
- via Condotto;
- via Crispi;
- via Cavallotti (da piazza Fenza a via Lanusei);
- via Corradino;

Nelle sopra elencate vie saranno consentiti il transito e la sosta, 7 (sette) giorni su 7 (sette) nelle 24 ore per i veicoli autorizzati facenti parte delle seguenti categorie di utenti:

- residenti in Z.T.L.;
- titolari di posto auto privato residenti in Z.T.L.;
- mezzi per l'igiene urbana;
- veicoli in utilizzo alle istituzioni ecclesiastiche e ai ministri di culto;
- veicoli dell'amministrazione comunale di Iglesias;
- TAXI e N.C.C.;
- Automezzi adibiti al trasporto e alla vendita di bombole di gas per uso residenziale;
- Veicoli delle attività produttive avente sede operativa in Z.T.L.;

Nella zona gialla sarà consentito il transito ai veicoli adibiti ai servizi postali e di consegna merce, per le operazioni di carico e scarico, dal lunedì alla domenica, nelle SOLE fasce orarie 05:00 / 17:00.

Possono accreditarsi per l'accesso in zona gialla le seguenti categorie di veicoli:

- Ristorazione a domicilio (solo un veicolo per esercizio commerciale)
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

Per i veicoli non autorizzati è vietato l'accesso, il transito e la sosta nella "zona gialla" 7 giorni su 7, nell'orario dalle 0:00 alle 24:00.

La zona gialla sarà aperta a tutti gli accessi (transito / fermata) nelle seguenti fasce orarie:

- Orario mattina 09:00 - 11:00
- Orario pomeriggio 15:00 - 17:00

Nella zona gialla si prevede il rilascio del pass provvisorio per le donne in stato di gravidanza.

Per i residenti in zona gialla è possibile richiedere un pass aggiuntivo per moto per il transito e la sosta.

La Z.T.L. "Zona verde" ha la seguente estensione geografica:

- via mercato vecchio
- via fontana
- via eleonora
- vico eleonora
- p.zza fenza
- p.zza cannavera
- via Cannelles
- via Manno
- P.zza Collegio
- Via Repubblica
- Via Baudi di Vesme
- Via Don Minzoni
- Via Cavallotti (da piazza Fenza a piazza Cannavera) - **N.B. – via Cavallotti da via Lanusei a piazza Fenza è zona gialla.**
- Via S. Marcello
- Piazza S. Francesco
- Via Sassari - (da via spano a via Baudi di Vesme)
- Via Spano (da via buoncammino a via Sassari) - **N.B. – via Spano da via Sassari sino a via Cavallotti è zona gialla.**

Nella zona verde sarà consentito il transito a tutti i veicoli in tutte le fasce orarie, mentre sarà consentita la sosta negli stalli dedicati ai residenti nelle suddette vie ai quali verrà rilasciato il pass verde.

Nella zona verde sarà altresì consentita la sosta ai possessori di pass rosso e pass giallo

Per i residenti di via Repubblica, via Manno, Via Cavallotti, Piazza Cannavera, via

Canelles e vico Mercato Vecchio è autorizzato il passaggio in zona gialla varco di Via Spano per agevolare il rientro presso la propria abitazione.

Art. 5 - Condizioni di accesso.

Per accedere alle Z.T.L. dai rispettivi varchi è necessario essere dotati di un pass o autorizzazione di transito da esporre in modo visibile sul parabrezza.

L'ingresso e la sosta nelle Z.T.L. attive è controllato, oltre che dagli Agenti di P.L. in loco, da apparecchiature elettroniche collegate con la centrale di controllo della Polizia Locale. L'esercizio degli impianti di controllo degli accessi è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250. In ogni varco è installata una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli e scatta un fotogramma alla targa dei mezzi. Un elaboratore invia l'immagine alla centrale di controllo dove sul server vengono espletate tutte le attività di verifica/accertamento a seguito delle quali i veicoli transitati che non risultano essere autorizzati, vengono sanzionati ai sensi dell'art. 7 c. 1 e 14 del Codice della Strada.

Art. 6 - Tariffe.

Il rilascio del pass è subordinato al previo assolvimento dell'imposta di bollo e ai diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

I costi da sostenere per la richiesta del pass sono di seguito dettagliati:

- € 16,00 marca da bollo;
- € 4,00 pass cartaceo compresi diritti di segreteria.

Art. 7 - Residenti.

1. Le persone fisiche hanno titolo di ottenere il pass di transito e sosta per la Zona a Traffico Limitato competente, alle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino deve avere residenza anagrafica nella Zona a Traffico Limitato o, appartenere a categorie di persone con posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

b) Il veicolo deve essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada), a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in fringe benefit al residente.

c) I veicoli devono essere destinati al trasporto di persone, cose o promiscui con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3,5, numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente.

d) I non residenti proprietari di locali o civili abitazioni hanno diritto ad un solo pass di transito per l'accesso alla ZTL.

2 E' possibile richiedere un pass di transito (e fermata) e sosta (negli stalli ztl autorizzati e per colore di zona) con l'indicazione di un numero di targa per ogni singolo nucleo familiare a prescindere dal numero di veicoli in utilizzo alla stessa. Il conducente del veicolo può esser indifferentemente sia il titolare del pass che un altro soggetto.

2 bis: E' possibile richiedere un ulteriore pass di solo transito (e fermata) con l'indicazione di un numero di targa per ogni singolo nucleo familiare. Il conducente del veicolo può esser indifferentemente sia il titolare del pass che un altro soggetto.

2. E' possibile ottenere un pass supplementare, per il solo transito, nel caso in cui il cittadino residente dimostri di essere in possesso di parcheggio privato all'interno della ZTL. Qualora il pass transito fosse trovato in area sosta e lo stesso venga verbalizzato dalla Polizia Locale o da un parcheggiatore, lo stesso verrà ritirato in via definitiva.

3. Per i residenti affetti da disabilità ma in attesa di certificazione delle commissioni mediche competenti, si consente una deroga al presente Regolamento, con la possibilità di richiedere un pass provvisorio a seguito di presentazione di apposita istanza al fine di poter accedere alla zona gialla e zona rossa della Z.T.L. negli orari consentiti.

4. Per la stessa categoria sopra indicata, è prevista l'assegnazione di un pass (transito) extra, per i veicoli di familiari o persone, non residenti, che si occupano del loro trasferimento e trasporto, previa accertata documentazione.

~~5. E' possibile ottenere pass provvisori, di solo transito, per i B&B e gli affittacamere della zona gialla che dimostrino di avere nelle propria disponibilità parcheggi privati. Sarà cura del titolare dell'attività comunicare entro 72 ore prima dell'arrivo degli ospiti il numero di targa del veicolo.~~

Gli ospiti delle strutture ricettive al momento del check-in comunicheranno la targa dell'auto all'albergatore che procederà ad attivare la registrazione per autorizzare il transito e la sola fermata in ztl nelle tre ore precedenti e nell'ora successiva all'arrivo. Per le strutture dotate di parcheggio interno verrà rilasciato un pass provvisorio di solo transito per la durata del soggiorno.

6. Qualora si utilizzi un veicolo non avente le proprietà previste dal comma 1 punto b), è possibile dotarlo ugualmente di pass di transito e sosta, a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia titolare di pass per altri veicoli.

7. I cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Iglesias, possono richiedere il pass. Gli utenti la cui pratica di iscrizione anagrafica sia stata respinta a seguito di accertamento negativo sono tenuti alla immediata restituzione del pass. La richiesta di un nuovo pass può essere accolta solo a seguito di diverso esito di accertamento anagrafico.

8. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Z.T.L.; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla restituzione immediata.

Art. 8 – Attività commerciali.

Le attività commerciali hanno titolo di ottenere n.1 pass di solo transito per la Zona a Traffico Limitato competente, per gli orari consentiti alle seguenti condizioni:

- a) L'attività deve avere sede operativa nella Zona a Traffico Limitato (Zona Gialla e Rossa);
- b) Il veicolo deve essere intestato all'attività commerciale o al suo rappresentante legale oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada), a noleggio intestato al titolare dell'azienda, o concesso in fringe benefit allo stesso titolare.
- c) I veicoli devono essere destinati al trasporto di persone, cose o promiscui con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3,5, numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente.
- d) Attività di delivery (consegne a domicilio), potranno parcheggiare i veicoli utilizzati

per lo svolgimento dell'attività, nelle zone di scarico perimetrali alle zone gialla e rossa, h 24.

Possono richiedere il Pass per la zona Gialla e per la zona Rossa, uno per partita IVA le farmacie e le ditte che si occupano del trasporto di farmaci e bombole di ossigeno

Art. 9 - Ulteriori categorie autorizzabili

1. Lavori edili.

Il transito dei veicoli necessari per l'esecuzione di lavori edili potrà autorizzarsi a seguito di ordinanza/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;

2. Traslochi e impiantistica.

I veicoli appartenenti a questa categoria potranno essere autorizzati ad accedere ad una o a tutte le Z.T.L. con sosta massima di 30 minuti per le operazioni di carico e scarico, previa esposizione orario di arrivo.

Per soste superiori ai 120 minuti il richiedente dovrà predisporre apposita istanza per l'occupazione suolo pubblico.

La durata dell'autorizzazione è coincidente con la durata dei lavori da svolgere nella Z.T.L., risultante dalla documentazione (C.A.L., C.I.L.A., S.C.I.A., P.D.C., P.A.S., comunicazioni al Comune, contratti etc.) attestante lo svolgimento lavori nella Z.T.L..

3. Imprese funebri.

I veicoli appartenenti a questa categoria sono quelli idonei al trasporto del defunto e per tutte le attività correlate e connesse alle celebrazioni esequiali. Ai predetti veicoli di proprietà delle imprese di onoranze funebri sarà consentito l'accesso e il transito nelle Zone a Traffico Limitato. E' consentita la sosta senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione è valida un anno.

Art. 10 - Casi eccezionali.

1. E' possibile accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione, se necessario, urgente e indifferibile nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro sette giorni dall'accesso, l'interessato deve presentare al Comando di Polizia Locale idonea documentazione giustificativa, che, se ritenuta valida, sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Art. 10 bis- Contrassegno unificato disabili europeo (Cude).

E' possibile associare la targa al pass persone con disabilità per accedere liberamente alle

ZTL dei Comuni che in Italia hanno aderito alla piattaforma CUDE. Pertanto i possessori del contrassegno unificato disabili europeo potranno accedere liberamente alla ZTL senza bisogno di richiedere il PASS.

L'iscrizione alla piattaforma CUDE può essere fatta attraverso gli uffici della Polizia Locale di Iglesias.

Art. 11 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione (Pass).

Per il rilascio del pass gli aventi diritto, devono presentare apposita dichiarazione, con giustificazione dell'accesso, secondo la modulistica predisposta dal Comando di Polizia Locale.

Art. 12 - Utilizzo del Pass.

1. Il pass è strettamente legato al veicolo in quanto il controllo della regolarità dell'accesso avviene con il controllo della targa, pertanto deve essere tenuto visibile e controllabile dagli organi di polizia durante tutto il tempo di durata del transito e della sosta in Z.T.L.

2. Il pass deve essere conservato diligentemente. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato. Nel caso di deterioramento riferibile all'azione di agenti atmosferici, il duplicato è rilasciato gratuitamente. In tutti gli altri casi è subordinato alla presentazione della ricevuta del versamento, secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente regolamento.

3. Il pass non ha alcuna validità se esposto in veicoli diversi da quelli autorizzati.

4. È assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di pass non originali.

5. Ogni abuso è perseguito a norma di legge, previo ritiro del pass per la durata di un mese. La restituzione del pass sarà consentita previa presentazione di nuova istanza.

Art. 13 - Furto e smarrimento del Pass.

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o l'assegnatario del pass deve presentare, per il rilascio del duplicato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere il rimborso delle spese vive come indicato al precedente art. 6.

2. In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario, sono tenuti

a comunicare il furto o lo smarrimento del pass all'ufficio che lo ha rilasciato, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

Art. 14 - Validità del pass.

1. Per i residenti, la validità del pass è stabilita in massimo 2 anni dalla data del rilascio.
2. I pass temporanei hanno validità fino alla data indicata sugli stessi.
3. Tutti gli altri permessi scadono il 31 dicembre 2024.
4. La validità del pass decade comunque se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.
5. Il Comando di Polizia Locale può procedere alle verifiche dei requisiti ed accertata la mancanza degli stessi provvede alla disabilitazione del pass, previa comunicazione al titolare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci.

Art. 15 - Adempimenti a carico degli uffici preposti

1. Il Comando di Polizia Locale è preposto al rilascio dei contrassegni e provvede alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione delle Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, devono essere presentati presso tale ufficio.
3. In caso di manifestazioni, eventi straordinari o casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta a intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Locale, su direttiva dell'Amministrazione.

Art. 16 – Attuazione del presente regolamento.

Sono demandate alla Giunta Comunale:

- La modifica della perimetrazione della Z.T.L. e delle zone Rossa e Gialla;
- La modifica delle fasce orarie di accesso alle zone Rossa e Gialla;
- La approvazione della modulistica per il rilascio del Pass e dell'autorizzazione all'accesso alla Z.T.L. e alle zone Rossa e Gialla;

Il rilascio del Pass o dell'autorizzazione all'accesso avviene con atto Dirigenziale a seguito di adeguata istruttoria del Comando di Polizia Locale;

Art. 17 – Rimando alle norme di legge.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge statali e regionali che regolano la materia,